

Comune di Paesana

Provincia di Cuneo

AVVISO PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA

Fino alle ore 13.00 del giorno 27.11.2021 sono aperti i termini per presentare domanda per l'assegnazione di contributi economici UNA TANTUM destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche scaduti o in scadenza al momento di presentazione della domanda, riferiti, comunque, all'anno in corso.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

- Avere la cittadinanza:
 - italiana
 - di uno Stato aderente all'Unione Europea
 - di uno Stato non aderente all'Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione.
- Avere la residenza anagrafica nel Comune di Paesana al momento della presentazione della domanda.
- Avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente.
- Essere in stato di bisogno e/o aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID 19 in conseguenza a:
 - perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale;
 - chiusura, sospensione o riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione;
 - mancato rinnovo del contratto nel periodo dell'emergenza epidemiologica;
 - mancata retribuzione o riduzione del reddito, causa COVID 19.
- Non svolgere ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive.

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Paesana e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE

- Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza

anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).

- Il contratto non deve essere stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.
- Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
- Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
- Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).
- Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.

Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
- essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio.

Tutti gli ulteriori requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Paesana e comporta prima della conclusione del procedimento l'esclusione, mentre successivamente all'erogazione del contributo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo.

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare è determinato d'ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall'anagrafe comunale.

Tutti i dati anagrafici considerati nell'istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti dall'anagrafe comunale.

Art. 5 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

In attuazione dell'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile.

Le risorse disponibili, di cui al citato articolo 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, ammontano a € 11.767,81.

L'ammontare del contributo sarà determinato in funzione della situazione socio-economica del nucleo familiare fermo restando che l'importo massimo erogabile per ogni beneficiario ammesso è pari ad euro 1.000,00.

Come previsto da apposito accordo, le istanze verranno valutate dai servizi preposti (Consorzio Monviso Solidale e Comune) per la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità nonché per la determinazione dell'entità del contributo. Potranno effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.

La quantificazione dell'ammontare del contributo terrà conto dei seguenti elementi:

1. Numero componenti del nucleo familiare anagrafico e presenza di figli minori e/o di soggetti disabili;
2. Presenza di altre misure di sostegno economico già percepite o in atto;
3. Ragioni o motivazioni dello stato di bisogno;
4. Criterio meramente residuale: uso dell'attestazione Isee (se presentato).

Il contributo verrà assegnato fino all'esaurimento dei fondi nazionali disponibili.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, pena l'esclusione dal beneficio, dovrà indicare in domanda tutte le informazioni richieste e dovrà altresì allegare:

- copia del documento d'identità del richiedente;
- copia titolo di soggiorno (obbligatorio per i cittadini extra-comunitari);
- copia contratto d'affitto regolarmente registrato (se si richiede l'erogazione del contributo per il pagamento del canone di locazione) e modulo allegato A debitamente compilato e sottoscritto;
- documentazione relativa le bollette per cui si richiede il contributo (fotocopie documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle fatture intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare e riferite alla casa di abitazione)

Il richiedente può facoltativamente allegare qualsiasi documentazione che comprovi lo stato di bisogno, compresa l'attestazione ISEE in corso di validità.

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Può presentare istanza un unico componente del nucleo familiare.

La domanda deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo, sul quale verrà resa autocertificazione relativa alle condizioni socio - economiche utili alla successiva valutazione ed all'eventuale accoglimento, avendo cura di scegliere il motivo della richiesta (emergenza alimentare, pagamento del canone di locazione e/o spese condominiali, pagamento utenze).

La domanda può essere presentata:

- direttamente presso l'ufficio Segreteria del Comune di Paesana secondo il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 dal martedì al sabato, il mercoledì ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.00;
- tramite posta certificata all'indirizzo comune.paesana.cn@cert.legalmail.it (in tal caso farà fede la data e l'ora di ricezione a sistema)

Nella domanda è necessario precisare:

- dati anagrafici,
- dati componenti del nucleo familiare,
- eventuale presenza di uno o più soggetti con un'invalità,
- eventuale possesso dell'abitazione principale tramite canone di locazione,
- motivo dello stato di bisogno,
- un IBAN per la ricezione del contributo con i dati dell'intestatario del conto corrente (in caso di cointestazione, è sufficiente indicarne uno).

Non saranno quindi accettate domande:

- pervenute oltre le ore 13.00 del 27.11.2021;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle sopra indicate;
- non redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità difformi da quelle previste nel presente bando;
- non complete di tutta la documentazione richiesta;
- sprovviste di sottoscrizione del richiedente e della fotocopia del relativo documento di riconoscimento in corso di validità

Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all'Autorità giudiziaria competente;

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite email;

Il mancato conferimento esatto del numero telefonico e dell'indirizzo email comporta l'improcedibilità della domanda.

Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto verranno erogate tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda.

Art. 9 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, il pagamento del canone di locazione, delle spese condominiali e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Paesana effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all'Autorità giudiziaria competente.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Paesana senza indugio le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Paesana.

La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore.

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente.

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Comune di Paesana in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

Art. 11 – NORME FINALI

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comune di Paesana tramite telefono al numero 0175 94105.

Paesana, 05.11.2021

Il Responsabile del Servizio
Sport, Turismo, Istruzione, Cultura, Sociale

Dott.ssa Silvana Allisio
(Firmato in originale)